

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

COMMISSIONI 2^a e 4^a RIUNITE

(2^a - Giustizia)

(4^a - Difesa)

1^o Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 1994

Presidenza del presidente della
4^a Commissione permanente BERTONI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE	
(108) SALVATO ed altri: Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra	
(Discussione e approvazione con modificazioni)	
PRESIDENTE	Pag. 2, 11, 12 e passim
ANEDDA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	12
BAIOLETTI (AN-MSI)	13
BELLONI (CCD)	6, 14, 15
DELFINO (PPI)	14
DE NOTARIS (Progr. Verdi-Rete)	Pag. 9, 13
FOLLONI (PPI), relatore per la 4 ^a Commissione	8
PERUZZOTTI (Lega Nord)	7
RAMPONI (AN-MSI)	10
REGIS (Lega Nord)	8
RUSSO (Progr. Feder.)	9
SALVATO (Rif. Com. Progr.)	6
SCOPELLITI (Forza Italia), relatore per la 2 ^a Commissione	6, 11
SENESE (Progr. Feder.)	12
SILIQINI (Lega Nord)	11
TRIPODI (Rif. Com. Progr.)	12

I lavori hanno inizio alle ore 14,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(108) SALVATO ed altri: Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra», d'iniziativa dei senatori Salvato, Marchetti, Alò, Bergonzi, Caponi, Carcarino, Carpi, Crippa, Cuffaro, Dionisi, Fagni, Fischetti, Manzi, Orlando, Pugliese, Rossi, Serri, Tripodi, Marini, Loreto, Bettoni Brandani, De Notaris, Pietra Lenzi, Stajano, Corrao, Micele, Smuraglia, Magris, Masullo, Borroni, Vozzi, De Paoli e Scrivani.

Onorevoli senatori, come certamente ricorderete, il disegno di legge è già stato esaminato in sede referente dalle Commissioni riunite, le quali ne hanno chiesto il trasferimento alla sede deliberante ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, che è stato accolto dal Presidente del Senato, acquisito il consenso del Governo. Analogamente, è stata concessa la deroga ai prescritti termini di convocazione.

Ricordo che, nelle precedenti sedute del 27 luglio e 13 settembre 1994, è già stata svolta la relazione e successivamente la discussione generale seguita dalle repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Propongo di acquisire *l'iter* già svolto alla nuova fase procedurale. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo pertanto all'esame e alla votazione degli articoli e dei relativi emendamenti.

Ricordo che è stato presentato, dal sottoscritto, un emendamento sostitutivo degli articoli 1 e 2 del disegno di legge. Do pertanto lettura dei primi due articoli del disegno di legge in esame:

Art. 1.

1. Sono abrogati il n. 1) del primo comma dell'articolo 22 e gli articoli 25, 404 e 428 del codice penale militare di pace, nonché gli articoli 25, 241, 290 e 294 del codice penale militare di guerra. Di conseguenza è soppresso, ovunque ricorra nei predetti codici ed in ogni altra legge penale militare, il riferimento alla pena di morte.

Art. 2.

1. I reati previsti dal codice penale militare di guerra per i quali è prevista la pena di morte sono puniti con la massima pena prevista dal codice penale.

Do lettura dell'emendamento 1.2:

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1.

1. Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dall'ergastolo.

2. Sono abrogati l'articolo 241 del codice penale militare di guerra e tutte le disposizioni dello stesso codice e delle leggi militari di guerra che fanno riferimento alla pena di morte».

1.2

BERTONI

Ricordo che all'articolo 1 è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «articoli 25, 241, 290 e 294» con le altre: «articoli 25, 241, 290, 291, 292, 293 e 294».

1.1

SCOPELLITI

Ricordo infine che all'articolo 2 è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. La pena di morte è sostituita con quella dell'ergastolo. I reati previsti dal codice penale militare di guerra per i quali è prevista la pena di morte sono puniti con quella dell'ergastolo».

2.1

BELLONI

Poichè sono il firmatario dell'emendamento 1.2, ne farò una breve illustrazione.

Ringrazio per la sua presenza la senatrice Salvato, prima firmataria del disegno di legge, che sostituisce il senatore Manzi.

Nella seduta di ieri avevo già espresso le ragioni per le quali ritengo che le disposizioni del codice penale militare di pace relative alla pena

di morte, sia per quanto concerne le norme che comminano tale pena per determinati delitti previsti dal codice, sia per quanto concerne le norme che contengono riferimenti alla pena di morte in quanto la indicano come una delle pene previste dal codice stesso, o in quanto contengono disposizioni comunque relative alla pena di morte (ad esempio per la sua esecuzione), si debbono ritenere abrogate dal decreto legislativo n. 21 del 1948, il quale estese a tutte le leggi diverse da quelle militari di guerra le disposizioni già adottate da un decreto luogotenenziale del 1944, il n. 294, che aveva soppresso la pena di morte nel codice penale comune. Questo secondo decreto del 1948, estendendo le disposizioni dettate dal codice penale comune a tutte le leggi diverse da quelle di guerra, le estese evidentemente anche al codice penale militare di pace, così come poi è stato ritenuto ed applicato dalla giurisprudenza, oltre che considerato dalla dottrina.

Con quelle disposizioni di carattere generico (in quanto si diceva semplicemente che per i delitti previsti dal codice penale veniva soppressa la pena di morte) si disponeva semplicemente che, quando secondo le disposizioni di detto codice viene comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo. Tale disposizione è stata poi estesa a tutte le leggi diverse da quelle militari di guerra. Pertanto si è ritenuto che queste norme non soltanto eliminassero la pena di morte per i delitti per cui era prevista e la sostituissero con l'ergastolo, ma eliminassero anche ipoteticamente le disposizioni del codice penale comune, del codice militare di pace e delle altre leggi militari di pace, e comunque tutte le disposizioni che facessero in qualche modo riferimento alla pena di morte.

Su questo presupposto il mio emendamento è diretto a provvedere soltanto per quelle leggi nelle quali è rimasta tuttora in vigore la pena di morte, sia come pena irrogata per determinati delitti, sia in relazione a disposizioni che ad essa si riferiscono a qualche titolo o a certi effetti. L'emendamento quindi tende a limitare il nostro intervento al codice penale militare di guerra e alle leggi militari di guerra, del resto in armonia con il titolo del disegno di legge in esame.

Esso inoltre, si divide in due parti; da un lato stabilisce che dove la pena di morte è comminata in relazione a taluni delitti essa è abolita ed è sostituita dall'ergastolo, dall'altro afferma che sono abrogate tutte le disposizioni del codice penale militare di guerra e delle leggi militari di guerra che ad essa si riferiscono senza dare un'indicazione specifica che potrebbe essere non esauriente, come si è visto dall'emendamento della senatrice Scopelliti.

Tutte le altre disposizioni del codice penale militare di guerra e delle leggi militari di guerra che fanno riferimento alla pena di morte, cioè che non comminano la pena di morte per un determinato delitto ma che prevedono effetti particolari o comunque si occupano della pena di morte a qualche titolo o in relazione a certi effetti (prima fra tutte la norma dell'articolo 25 di tale codice), vengono abrogate (mi riferisco ad altre disposizioni relative all'esecuzione e ad altre ancora che non erano menzionate nel disegno di legge originario).

Nell'emendamento non dico che «è abolito ogni riferimento alla pena di morte» perchè mi sembra più corretto dire che «sono abrogate le disposizioni che fanno riferimento alla pena di morte». Infatti con

una norma di legge si abroga una disposizione e non il riferimento. Inoltre dico «disposizione» e non «norma» perchè, come avviene per esempio con l'articolo 25 del codice penale militare di pace, si può trattare di norme che si scindono in più disposizioni, alcune soltanto relative alla pena di morte.

Inoltre nell'emendamento ho proposto anche una modifica dell'articolo 2, così come aveva fatto il senatore Belloni con il suo emendamento, anche se per motivi in parte diversi. In altre parole, propongo di modificare la norma nel senso di dire che alla pena di morte è sostituita non la pena massima prevista dal codice penale ordinario — come dice il testo attuale dell'articolo 2 del disegno di legge — bensì la pena dell'ergastolo.

Ho pensato di proporre tale modifica perchè dire «la pena massima prevista dal codice penale» significa dire ergastolo, in quanto è questa attualmente la pena massima prevista dal codice penale comune. Tale dizione era giustificata dal fatto che si voleva con essa operare un rinvio non ricettizio al codice penale comune, nel senso che una modifica di tale codice che avesse eliminato e sostituito la pena dell'ergastolo si sarebbe direttamente trasferita anche sul provvedimento che andiamo ad approvare, con la conseguenza anche in questa legge di sostituire all'ergastolo la pena che domani potrebbe essere prevista come massima nel codice penale ordinario. A ciò mi permetto di obiettare che riferirsi alla pena massima prevista dal codice penale attualmente — mi si perdoni la parola — è un po' ipocrita: è come non dire «ergastolo» quando in effetti si dice «ergastolo». Per il futuro mi sembra fin troppo ovvio che se la pena dell'ergastolo dovesse essere abolita e sostituita con una pena diversa ciò accadrebbe per tutte le leggi presenti nell'ordinamento e quindi anche per quella che oggi andiamo ad approvare.

Ho poi fatto specifica menzione dell'articolo 241 del codice penale militare di guerra per disporre l'abrogazione qualora sia approvato il disegno di legge, perchè questo è tra gli articoli espressamente richiamati dall'articolo 1 del disegno di legge in esame che deve conservare, a mio modo di vedere, una sua autonomia nel testo che ci apprestiamo ad approvare. L'articolo 241, infatti, non prevede la pena di morte ma — e questo è il titolo — «casi di coercizione diretta». In pratica esso prevede l'ipotesi che in tempo di guerra il comandante di una nave o di un aeromobile che si trovi di fronte a una rivolta o ad un ammutinamento, individuati coloro che ritiene responsabili, possa passarli direttamente per le armi; quindi, in sostanza, disporre la morte senza nemmeno una dichiarazione giudiziale. La dottrina, per la verità, ritiene che questa sia la sentenza e passare per le armi i responsabili della rivolta o dell'ammutinamento sia la pena. Probabilmente sarà così, però, per non dare in questa sede troppa presa a discussioni accademiche e per evitare che ne sorgano altre se non siamo chiari, credo che l'articolo 241 del codice penale militare di guerra meriti una disposizione a sè. In esso infatti non si parla di pena di morte e quindi tale norma non può essere compresa nella prima parte dell'emendamento che prevede, appunto, l'abolizione della pena di morte. A ben vedere non rientrerebbe nemmeno nella seconda parte, quella riguardante le disposizioni che fanno riferimento alla pena di morte. È per tale motivo che propongo l'abolizione esplicita dell'articolo 241. In questo modo non si determinerà un vuoto legisla-

tivo perchè quei reati per cui è previsto passare direttamente per le armi i colpevoli - è un fatto procedurale - sono già puniti dal codice penale militare di guerra con la pena di morte e sarebbero quindi puniti, quando questo disegno di legge sarà approvato, con la pena dell'ergastolo. Così pure è chiaro che rimarrebbero tutti i poteri di coercizione processuale da parte delle autorità di bordo (i responsabili dei reati potranno essere arrestati e consegnati all'autorità giudiziaria competente). Quindi - ripeto - non si crea un vuoto legislativo con l'abrogazione dell'articolo 241 del codice penale militare di guerra. Invito ora i presentatori degli altri emendamenti ad illustrarli.

SCOPELLITI, *relatore per la 12^a Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 1.1 si illustra in poche parole, in quanto credo si tratti di una semplice dimenticanza. Infatti, laddove viene chiesta l'abrogazione di alcuni articoli che citano la pena di morte, ci si dimentica di abrogarne altri. Si tratta quindi soltanto di un completamento. Non si deve far riferimento soltanto agli articoli 25, 241, 290 e 294, bensì anche agli articoli 291, 292 e 293, i quali, come l'articolo 290, fanno riferimento alle modalità di esecuzione della pena di morte per quanto concerne il codice penale militare di guerra.

BELLONI. Signor Presidente, nell'illustrare il mio emendamento 2.1, intendo ribadire la mia posizione, che ritengo di dover mantenere ferma, in considerazione del fatto che la violazione dei propri doveri da parte di un militare in tempo di guerra merita una sanzione rigorosa. Infatti, un conto è violare un segreto di Stato militare in tempo di pace, un conto è farlo in tempo di guerra, perchè le conseguenze sarebbero ovviamente diverse e molto più gravi. Oltretutto, si tratta di due materie distinte, per cui anche sotto questo profilo il richiamo *tout court* alla disciplina in tempo di pace non mi sembrerebbe appropriato, e oltretutto non credo sia possibile. Non che io ami in modo particolare la severità nella pena, ma indiscutibilmente a reato grave bisogna far corrispondere pena severa. Credo che questo debba essere un sinallagma irrinunciabile. L'ergastolo per certi aspetti, data la sua eternità, è una pena che può indurre a riflettere circa la propria umanità, ma credo che, di fronte a delitti estremamente efferati e dalle gravi conseguenze come quelli effettuati in tempo di guerra, che possono poi andare a colpire soprattutto le popolazioni inermi e innocenti, questa pena debba essere mantenuta e quindi suonare anche come deterrente.

Colgo anche l'occasione per esprimere una considerazione circa l'articolo 241. Ritengo che sia opportuno accantonare questa fattispecie, in quanto essa merita un ulteriore particolarissimo approfondimento. Si tratta secondo me di una *lex specialis* che per il momento è bene lasciare così come è nella sua formulazione. Non possiamo neanche immaginare cosa possa accadere in guerra; immaginiamo e speriamo che non ci siano mai queste situazioni, però in alcuni casi credo sia bene che comandanti delle navi o degli aeromobili militari mantengano questa potestà, questo potere di imperio particolare e delicato, anche se - ripeto - la fattispecie meriterebbe in ogni caso ulteriori considerazioni.

SALVATO. Signor Presidente, mi corre l'obbligo di ringraziare lei, il relatore e gli altri colleghi per aver voluto svolgere rapidamente la di-

scussione di questo disegno di legge che ho presentato insieme ad altri colleghi in questa legislatura, ma che anche altri colleghi di altre forze politiche nelle legislature precedenti avevano già presentato. Ritengo sia da ascrivere assolutamente a merito della sensibilità delle forze democratiche di questo Parlamento l'attenzione sulla questione in oggetto.

Nel merito degli emendamenti presentati, personalmente devo dire che sia l'emendamento della senatrice Scopelliti, sia anche la riformulazione degli articoli 1 e 2 da lei proposta mi trovano attenta. Si tratta soltanto di valutare come procedere alla votazione. Sono senz'altro d'accordo su queste due formulazioni emendative. Peraltro, in merito all'articolo 241, non mi sembra che il Presidente abbia proposto un accantonamento, bensì una vera e propria abrogazione, sulla quale sono senz'altro d'accordo.

Ciò che invece trova il mio dissenso (che manterrò anche nel momento in cui si arriverà al voto) è la sostituzione automatica della pena di morte con l'ergastolo. Peraltro, le argomentazioni svolte poco fa dal collega Belloni mi rafforzano ancora di più nella mia posizione di contrarietà a tale sostituzione.

Non credo infatti che si tratti di ipocrisia, ma piuttosto di volontà concreta, essendo tra l'altro io presentatrice della proposta di abolizione dell'ergastolo ed essendo il dibattito su tale abolizione aperto da tempo. Il senatore Belloni proponeva di mantenere la dizione che hanno scelto i presentatori di questo disegno di legge, anche nelle precedenti legislature, non perchè dobbiamo usare quello che oggi è previsto, ma perchè si pensa ad una differenza anche nel futuro tra il codice penale ordinario e quello militare.

So già che sarà difficile trovare le adeguate intese e realizzare il giusto confronto in Parlamento e nel paese per poter riaprire finalmente, anche in questa stagione così complicata sotto il profilo della giustizia, la questione «ergastolo», ma sono convinta che dobbiamo farlo, per il codice penale ordinario e ancor più per quello militare. Pertanto credo che rinunciare adesso a questa possibilità stabilendo che vi sia l'ergastolo per poi dover riaprire un domani la questione è una cosa che non mi sentirei di condividere.

Pertanto, signor Presidente, rispetto alla formulazione dell'emendamento da lei presentato, sono d'accordo, ma per quanto concerne la parte che prevede la sostituzione della pena intendo presentare il seguente subemendamento:

All'emendamento 1.2, sostituire le parole: «dall'ergastolo» con le altre: «dalla pena massima prevista dal codice penale».

1.2/1

SALVATO, RUSSO, MORANDO, LORETO, TRIPODI

PERUZZOTTI. Signor Presidente, siamo perfettamente in linea con quanto detto da lei e quindi concordiamo con l'emendamento 1.2 così come è stato formulato, lasciando anche la previsione della sostituzione della pena di morte con l'ergastolo.

Peraltro, come diceva la senatrice Salvato, si tratta di un disegno di legge che ha un *iter* abbastanza lungo e complicato, che ha coinvolto tre consecutive legislature, anche se non intere. Mi auguro che almeno questa volta si riesca a portarlo a conclusione. Concludo il mio intervento con un augurio, in quanto credo che dovremmo forse evitare che un disegno di legge impieghi ben tre legislature per essere approvato.

FOLLONI, relatore per la 4ª Commissione. Signor Presidente, concordo con le sue considerazioni, che mi convincono anche per quella parte che non ha convinto la senatrice Salvato. Se, come io spero, l'evoluzione delle società, del costume e quindi anche delle pene all'interno della società porterà anche il nostro paese ad un giudizio diverso sul tipo di pena da mantenere, credo che quello sarà il momento e la sede in cui trovare una maggioranza che valuti i codici nel loro insieme.

Per quanto riguarda poi invece il rapporto tra l'emendamento 1.1 e l'emendamento 1.2, vorrei chiedere alla senatrice Scopelliti se la proposta del Presidente non vada incontro alla stessa esigenza che emerge anche dal suo emendamento, cioè quella di una ricognizione più completa degli articoli in questione. Si diceva che può darsi che ai presentatori sia sfuggita una qualche citazione della pena di morte. Chiedo quindi alla senatrice Scopelliti se non ritenga più opportuno ritirare il proprio emendamento considerandolo già incluso nella riformulazione proposta dal presidente Bertoni.

REGIS. Signor Presidente, ritengo che l'espressione della senatrice Salvato faccia pensare proprio ad una ipocrisia, naturalmente non voluta dalla stessa senatrice: se ergastolo deve essere ergastolo sia. In un paese dove il garantismo è giunto ad una aberrazione tale per cui gli unici ad essere veramente salvaguardati e garantiti non sono già i cittadini che le leggi rispettano per comune senso del dovere, ma coloro che queste leggi non rispettano, introdurre la disposizione contenuta nel subemendamento 1.2/1 significherebbe correre il rischio (un rischio più volte già corso) che il codice penale militare di guerra venga omologato al codice penale comune. Si arriverebbe al punto che chi si rende responsabile di una azione estremamente grave in tempo di guerra potrebbe venir punito con la reclusione per un certo numero di anni, dopo di che questa (ad esempio, per buona condotta) potrebbe essere ridotta e magari il colpevole potrebbe uscire dal carcere dopo tre anni, pur avendo provocato la morte di centinaia di compagni o la distruzione di beni importanti (speriamo mai in campo bellico). Naturalmente parlo in linea teorica perchè ci auguriamo tutti che non si debba mai ricorrere alla necessità di applicare questo codice.

Comunque a mio parere è fondamentale non omologare il codice penale militare di guerra con quello comune.

Anch'io come il senatore Belloni ritengo che la modifica dell'articolo 241 del codice penale militare di guerra richiederebbe comunque una pausa di riflessione proprio perchè, nel caso estremo dell'ammutinamento, potrebbe verificarsi uno stato di necessità per salvare vite umane o il mezzo sul quale il comandante ha il massimo potere. Se per fare questo si rendesse necessario sopprimere una vita umana,

per evitare di metterne a repentaglio centinaia, credo che si potrebbe fare a meno del principio del garantismo.

DE NOTARIS. Signor Presidente, sono contento di poter contribuire oggi ad eliminare la pena di morte dal codice penale militare di guerra. Si tratta di una scelta di civiltà che comunque compiamo in ritardo rispetto a tanti altri paesi europei. Penso anche che questa decisione si possa inserire in un disegno di pace, che pure per tante altre situazioni viene disatteso.

Una volta approvato il provvedimento in esame occorrerà spiegare agli italiani i motivi della scelta compiuta perchè la pena di morte in quanto tale non si può condividere mai, indipendentemente dal momento in cui ci si trova, sia esso di pace o di guerra. Ritengo infatti che lo Stato - naturalmente questa è una opinione contestabile - anche in presenza di reati eccezionali non abbia l'autorità per togliere la vita, e quindi la speranza, neanche al delinquente peggiore.

In conclusione, nel condividere lo spirito dell'emendamento presentato dal presidente Bertoni, aggiungo anche che sono favorevole a che non si introduca il riferimento esplicito alla pena dell'ergastolo.

RUSSO. Signor Presidente, concordo con l'emendamento da lei proposto per la prima parte e cioè per la parte in cui recita: «Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra la pena di morte è abolita». Questa formulazione mi sembra preferibile rispetto a quella originaria, che faceva esplicito riferimento a vari articoli, per gli stessi motivi che ha spiegato il Presidente.

Per quanto riguarda invece la pena sostitutiva, concordo con quanto ha sostenuto poco fa la collega Salvato. Non è qui in discussione che i reati puniti con la morte nel codice penale militare di guerra debbano essere puniti con la pena massima prevista dal nostro ordinamento. Si tratta infatti di reati gravissimi e quindi devono essere puniti con la pena massima, che oggi è l'ergastolo. Non è comunque ipocrisia non dire esplicitamente, nel testo della norma, che tali reati sono puniti con l'ergastolo perchè, nel momento in cui è in discussione il mantenimento di questa pena nel nostro ordinamento giuridico e vi sono opinioni diverse, è bene, perlomeno per chi è contrario in linea di principio a questa pena, evitare una formulazione che si riferisca specificamente all'ergastolo, anche se ci rendiamo conto che il risultato concreto della norma non cambia.

Ho sottoscritto l'emendamento presentato dalla senatrice Salvato e quindi propongo anch'io che la pena di morte venga sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale.

Mi permetto comunque di prospettare una tesi subordinata, qualora su di essa si possa realizzare il consenso dell'intera Commissione, visto che questo sembra essere un punto che ci divide. Se la preoccupazione di alcuni colleghi, in particolare del senatore Belloni, è quella del riferimento alla legge penale ordinaria, si potrebbe adottare una formulazione di questo tipo: «è sostituita con la pena massima diversa da quella prevista nel codice penale militare di guerra».

Comunque si tratta di un'ipotesi subordinata che formulo per il caso in cui i colleghi trovassero un accordo su di essa. Se invece tale ri-

sultato non si può ottenere, manterrò la mia firma sul subemendamento 1.2/1 in ordine al quale voterò a favore.

Per quanto riguarda il comma 2 dell'emendamento del presidente Bertoni concordo con la formulazione: «Sono abrogate (...) tutte le disposizioni dello stesso codice e delle leggi militari di guerra che fanno riferimento alla pena di morte». Sono d'accordo con la precisazione fatta dal Presidente, che per «disposizione» non si intende «norma» in quanto, nell'ambito di una stessa norma, ovviamente, continueranno ad avere effetto quelle disposizioni che non fanno riferimento alla pena di morte. Mi sembra che in tal senso la formulazione proposta sia rigorosa.

Infine credo assolutamente necessario abrogare l'articolo 241 del codice penale militare di guerra e al riguardo esprimo il mio dissenso rispetto a quanto hanno affermato altri colleghi. A parte il fatto che l'articolo 241 presuppone, anche se non vi fa esplicito riferimento, la pena di morte, perchè in sostanza attribuisce al comandante il potere di anticipare l'esecuzione di quella che sarebbe stata una condanna, sarebbe paradossale, nel momento in cui si abolisce la pena di morte, lasciare la decisione sulla vita nelle mani del comandante addirittura senza processo. Non si possono invocare ragioni di sicurezza perchè siamo in presenza di una situazione nella quale la persona è già stata bloccata e resa inoffensiva, altrimenti non si potrebbe parlare di «passarla per le armi». Se uccido chi minaccia la mia vita non sarò punibile perchè avrò agito per legittima difesa; qui, invece, si presuppone che la persona sia già stata resa inoffensiva: a quel punto il comandante ha il potere della polizia giudiziaria e quindi potrà procedere all'arresto (in quanto si tratta di reato in flagranza) e poi alla consegna all'autorità giudiziaria.

In conclusione, concordo con l'emendamento del Presidente, che assorbe quello presentato dalla senatrice Scopelliti ispirato alla stessa preoccupazione di non lasciare alcune norme non abrogate, salvo il subemendamento relativo alla pena sostitutiva, che è stato anche da me sottoscritto e sul quale pertanto voterò a favore.

RAMPONI. Signor Presidente, sono d'accordo sull'emendamento da lei proposto, anche perchè esso effettivamente recepisce gli elementi che erano alla base dell'emendamento 1.1 della senatrice Scopelliti. Personalmente, lascerei il riferimento alla pena dell'ergastolo per il semplice fatto che nella nostra legislazione comunque ancora esiste tale pena. Se un domani dovessimo abolirla, come oggi stiamo facendo nei confronti della pena di morte con una legge che è comprensiva di tutti i casi in cui tale pena è prevista, con analogo regolare procedura potremmo realizzare tale obiettivo. Infatti, se oggi avessimo avuto sia il codice penale militare di guerra che il codice penale militare di pace che prevedevano la pena di morte, anche se ci fosse stato qualcosa *in itinere*, con una norma avremmo potuto abolire la pena di morte nell'uno e nell'altro codice. Non mi sembra quindi il caso di procedere per quanto *in itinere*, poichè, quando il Parlamento avrà deciso di abolire l'ergastolo, lo potrà fare direttamente. Non voglio parlare di automatismi, ovviamente, ma di una norma che, con la stessa cura con cui noi oggi cerchiamo di farla diventare onnivale, intervenga nei confronti dell'ergastolo; se siamo capaci oggi di farlo, lo saremo anche la prossima volta. Esprimo per-

tanto parere favorevole all'emendamento del presidente Bertoni, così come presentato.

SILIQUINI. Signor Presidente, concordo - e voglio dichiararlo espressamente - con lo spirito dell'emendamento originariamente proposto dalla senatrice Scopelliti. Ritengo di aderire all'emendamento del Presidente che mi sembra corretto sotto il profilo processuale. Infatti, realizzare un'anticipazione *de iure condendo* di quello che sarà un domani il destino della norma che regola l'ergastolo non mi sembra corretto. Un'anticipazione del genere, anche con i riferimenti proposti in sostituzione, mi sembra processualmente meno corretta piuttosto che fare riferimento alla pena oggi esistente. Del resto, è ovvio che, qualora un domani si dovesse arrivare ad una legge del Parlamento che elimina la pena dell'ergastolo, vi sarà (e non automaticamente!) chi provvederà ad approvare questa legge facendo in modo che il termine «ergastolo» venga eliminato da tutte le disposizioni penalistiche.

Poichè - ripeto - voler realizzare questa anticipazione non mi sembra corretto, ritengo di dover aderire, sia per quanto riguarda il contenuto, sia sotto un profilo formale, all'emendamento 1.2 del presidente Bertoni.

PRESIDENTE. Vista l'ampia discussione svolta in merito agli emendamenti presentati, invito il relatore, senatrice Scopelliti, anche in qualità di presentatrice dell'emendamento 1.1, e il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere.

SCOPELLITI, relatore per la 2^a Commissione. Signor Presidente, anch'io intendo aderire alla posizione espressa dai colleghi in merito all'emendamento da lei presentato, considerandolo come un desiderio di pulizia del testo. Mi chiedo però se il comma 1 di tale emendamento non possa essere completato riprendendo in parte la stesura iniziale del testo e cioè prevedendo l'abrogazione specifica degli articoli interessati. Infatti, già in precedenza, laddove era stata abolita la pena di morte nel codice penale militare di pace, nel testo del codice la citazione della pena di morte in alcune norme è rimasta, pur essendo una pena non più applicabile. Mi chiedo allora se non si possa prevedere, all'articolo 1, che la pena di morte è abolita e che a tale scopo sono abrogati tutti gli articoli che la citano o che vi fanno riferimento.

Per quanto riguarda poi la seconda parte dell'emendamento Bertoni, sono anch'io contraria alla sostituzione della pena con l'ergastolo, trovandomi molto più d'accordo con la proposta avanzata dalla senatrice Salvato. Non si tratta infatti assolutamente di ipocrisia: è chiaro che oggi l'ergastolo è previsto dal nostro codice penale, però vi è una proiezione futura, una linea di cultura che tende ad eliminarlo. Il fatto di non ripetere oggi, in questa fase di correzione, il termine «ergastolo» vuol dire soltanto eliminare un accanimento terminologico che trovo sbagliato in una fase di conquista di civiltà giuridica. Siccome la sostanza non cambia, sono senz'altro contraria alla citazione dell'ergastolo, preferendo che si faccia invece riferimento al massimo della pena prevista dal codice penale.

ANEDDA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, credo che si debba essere favorevoli alla dizione del suo emendamento 1.2, che semplifica e chiarisce le finalità e la successiva applicabilità del disegno di legge di cui discutiamo. Desidero soltanto sottolineare, per alcune perplessità che sono state sollevate circa l'articolo 241 del codice penale militare di guerra, che, se da un lato la norma attuale sancisce, pur senza menzionarla, una forma di pena di morte che è inaccettabile, dall'altro, per quanto concerne le garanzie del comandante (perchè anche di questo ci si deve preoccupare per le situazioni cui si fa riferimento), esiste pur sempre la discriminante militare dell'articolo 44 del codice stesso che fa riferimento a particolari necessità militari e che quindi è comprensivo di tutte le situazioni verificabili. Sono pertanto favorevole, in conclusione, all'abrogazione dell'articolo 241.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del subemendamento 1.2/1.

TRIPODI. Signor Presidente, vorrei innanzi tutto ricordare, a proposito di questo emendamento che tende a sopprimere il riferimento alla parola «ergastolo», sostituendolo con il massimo della pena, che l'anno scorso la Camera dei deputati aveva già approvato un testo in tal senso, che era poi pervenuto al Senato e che non era stato definitivamente approvato, anche se si riconosceva la validità della proposta. Non vedo come oggi si possa arretrare rispetto ad un precedente pronunciamento dello stesso Parlamento. La proposta di sopprimere quel preciso riferimento all'ergastolo con quello al massimo della pena mi sembra che rappresenti un fatto doveroso anche di recepimento di una volontà che almeno un ramo del Parlamento aveva già indicato.

SENESE. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole al subemendamento 1.2/1. All'inizio sembrava che si trattasse soltanto di una questione terminologica, mentre proprio la discussione che si è svolta ha mostrato che sotto il dissenso terminologico in verità vi è un dissenso di fondo su un scelta fondamentale qual è quella proposta con la previsione della pena dell'ergastolo.

Devo dare atto al senatore Belloni di una grande chiarezza e probità intellettuale nel momento in cui ha affermato con estrema perspicuità che un reato commesso in tempo di guerra presenta un *quid pluris* di gravità che esige una pena particolare per cui è da supporre che un domani, nell'ambito di un eventuale dibattito sull'abolizione dell'ergastolo, il senatore Belloni e comunque chi è su posizioni tali da dire che si abolisca pure l'ergastolo per il codice penale comune ma lo si lasci per il codice penale militare, in particolare per quello di guerra, continuino ad appoggiare tale convinzione.

Vi è un altro motivo sul quale richiamo l'attenzione di tutta la Commissione. Stiamo procedendo con una encomiabile urgenza perchè vogliamo far pervenire il testo del provvedimento in esame all'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dare quindi a questa legge il carattere di un messaggio nell'ambito di un dibattito di civiltà inteso, certo, all'abolizione della pena di morte ma più in generale alla umanizzazione delle pene. Orbene, proprio in sede internazionale lo scorso anno abbiamo

preso una iniziativa assolutamente lodevole, da tutte le parti condivisa, allorchè abbiamo approvato la legge che prevede la partecipazione dell'Italia al Tribunale penale internazionale per i crimini contro l'umanità commessi nei territori della *ex* Jugoslavia.

Se ho chiesto di parlare per dichiarazione di voto è perchè aspettavo di avere il testo di questa legge che tuttavia cito a memoria, e quindi con il beneficio dell'inventario. Ebbene, la memoria mi dice che in quel testo noi abbiamo previsto come pena massima per i crimini contro l'umanità la reclusione fino a trent'anni. Se così è, a me parrebbe un segno di gravissima incoerenza e di frattura di una linea politica anche sul piano internazionale rievocare oggi l'ergastolo. Sarebbe molto più saggio ed avveduto usare l'espressione contenuta nel subemendamento 1.2/1, la quale per il momento lascia impregiudicata la questione ergastolo sì, ergastolo no. Essa evita una impegnativa presa di posizione sul mantenimento dell'ergastolo nel nostro ordinamento, che romperebbe appunto quella linea politica espressa nella legge approvata lo scorso anno.

DE NOTARIS. Signor Presidente, voterò a favore del subemendamento 1.2/1 perchè mi è parso di cogliere nel corso della discussione un fine punitivo nell'introduzione esplicita dell'ergastolo. Qualora, per ipotesi, l'ergastolo fosse abolito dal codice penale comune, introducendolo oggi nel provvedimento in esame dovremmo poi affrontare una discussione interminabile per eliminare la previsione della stessa pena dal codice penale militare. Invece, se adottiamo l'espressione «la pena massima prevista dal codice penale», qualora da questo codice verrà eliminato l'ergastolo esso verrà automaticamente eliminato anche da quello penale militare.

Vorrei inoltre esprimere un giudizio di valore sulla necessità di rispettare e promuovere la vita umana e quindi anche quella di chi è colpevole. Fare in modo che anche chi è colpevole si ravveda è compito di una comunità civile. Specialmente per quanto concerne il codice penale militare di guerra, poi, penso che alcuni reati possono essere compiuti da giovani che si vengono a trovare in particolari situazioni; fare in modo che queste persone non si vedano condannate all'ergastolo ma abbiano la possibilità di migliorare rappresenta un segnale positivo. È per questo che - ripeto - voterò a favore del subemendamento proposto dalla senatrice Salvato.

BAIOLETTI. Signor Presidente, i colleghi che mi hanno preceduto si sono soffermati su una questione terminologica. Nella relazione al disegno di legge in esame si parla di difesa del diritto alla vita. Ebbene, mi chiedo se persone che sono disponibili ad eliminare questo residuo culturale ottocentesco che è la pena di morte nel codice penale militare di pace o di guerra - nessuno lo contesta - non riconoscano l'inviolabilità della vita che nasce. Parlo chiaramente dell'aborto e mi riconduco a considerazioni già fatte perchè il diritto alla vita o si viola sempre o non si viola mai: non ci sono principi che possono essere considerati in talune situazioni e non considerati in altre.

Il diritto sacro alla vita vorrebbe che neanche la guerra esistesse, che non esistessero neanche le missioni di pace perchè se qualcuno ne

ricorda le immagini durante la guerra nel Golfo Persico forse potrà rendersi conto di come certe operazioni possano essere molto più crude e molto peggiori della guerra intesa nel senso proprio della nostra cultura europea.

Allora non si tratta di una questione terminologica. Si parla di punizione. Mi si consenta, ma non so se in caso di diserzione si debba premiare il disertore. Certo, Damiano Chiesa è un eroe perchè abbandonò le truppe austro-ungariche e quindi completò il tradimento (dal punto di vista austro-ungarico) combattendo nelle file dell'esercito italiano e uccidendo quelli che dovevano essere i suoi naturali commilitoni. Ma è un caso eccezionale.

Penso che la giustizia debba avere un ruolo preventivo nel quale anche la punizione trova spazio: l'esempio, come si suol dire, può valere più di cento parole. Non sempre l'educazione, quel grande strumento che dovrebbe rappresentare la via maestra della civiltà intesa nel senso più nobile, riesce a produrre certi risultati fino in fondo.

Tuttavia con il disegno di legge in esame e con l'emendamento proposto dal presidente Bertoni siamo su una strada importante, che non è però necessario compiere tutta insieme. La cultura, quando procede per salti feroci, come ad esempio nelle rivoluzioni, spesso commette grandi errori. La Rivoluzione Francese fu nobile, ma nella sua nobiltà sterminò 200.000 vandeani! Cerchiamo allora di lavorare su questo percorso in maniera graduale, perchè la cultura non fa salti, e lo stesso vale per la natura. Sarà necessario completare successivamente questo processo, ed ecco perchè ritengo che il riferimento all'ergastolo debba essere mantenuto. Sappiamo comunque che nel nostro ordinamento penale non militare l'ergastolo in realtà esiste. Esprimo quindi parere contrario al subemendamento della senatrice Salvato.

DELFINO. Signor Presidente, abbiamo seguito con attenzione il dibattito e avevamo già espresso una posizione favorevole all'emendamento 1.2. Debbo sottolineare, soprattutto rispetto alla osservazione fatta dal senatore Senese per quanto attiene alla possibilità di una normativa o di un indirizzo generale in merito ai crimini di guerra nella vicina ex Jugoslavia, che questo ci impone una riflessione in più. Siamo favorevoli ad una chiarezza della norma, così come era stata formulata dal presidente Bertoni, anche perchè non siamo d'accordo sulla prospettiva di precorrere i tempi, ma voglio dire che, trattando *de iure condendo* di questo argomento, quando si presenterà l'occasione idonea per intervenire in modo adeguato, daremo la nostra adesione. Siccome non vogliamo operare in modo difforme rispetto alla presenza che esercitiamo in ambito di organismi internazionali, su questo emendamento ci rimettiamo al presentatore perchè evidentemente, se venisse approvato, comporterebbe riflessioni più approfondite su tutto l'argomento.

BELLONI. Signor Presidente, vorrei un chiarimento, in quanto avevo capito che per l'articolo 241 si operasse un rinvio, una sorta di accantonamento.

PRESIDENTE. Come ho detto nell'esposizione, è prevista un'abrogazione a parte perchè l'articolo 241 non parla esplicitamente di pena di morte, e quindi potrebbero sorgere degli equivoci. Sarebbe però sbagliato accantonare tale articolo, in quanto esso prevede una pena di morte inflitta con forme processuali particolari. Come ha giustamente rilevato il senatore Russo, tale articolo presuppone che il comandante abbia già arrestato coloro che ritenga responsabili della rivolta o dell'ammutinamento. La legge attualmente gli consente, invece di consegnarli ai tribunali militari precostituiti affinché siano condannati alla pena di morte, di passarli per le armi. Questa è la ragione per cui avevo previsto un'abrogazione a parte di tale articolo, affinché non sorgessero dubbi sul fatto che, nel momento in cui si abolisce la pena di morte, si abolisce anche quella inflitta con forme processuali del tutto particolari, quali quelle previste dall'articolo 241.

Metto ai voti il subemendamento 1.2/1, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2 nel testo emendato.

BELLONI. Signor Presidente, sono d'accordo sulla formulazione del comma 1 dell'emendamento 1.2, mentre non sono d'accordo sull'abrogazione in questa sede dell'articolo 241, come previsto dal comma 2. Ritengo infatti che la fattispecie disciplinata da questo articolo meriti un particolare approfondimento. Vorrei che fosse rinviata questa decisione e pertanto voterò contro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, da me presentato, nel testo emendato.

È approvato.

Avverto che, essendo stato approvato l'emendamento 1.2, sostitutivo degli articoli 1 e 2, non si procederà alla votazione di tali articoli. Peraltro, conseguentemente alla votazione testè effettuata, gli emendamenti 1.1, presentato dalla senatrice Scopelliti, e 2.1, presentato dal senatore Belloni, sono da considerare preclusi.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 3 che, se approvato, diventerà l'articolo 2 del disegno di legge:

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 15,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA